

3. Con questo veniamo a parlare di un nuovo problema che il comune di Como dovette risolvere allorchè volle costituirsi un suo stato territoriale: il conflitto con Milano. A tale scopo era necessario, non solo sopraffare la resistenza dei poteri tradizionali e locali del contado, ma occorreva, nello stesso tempo, combattere per l'allargamento di questo territorio, cioè per la sua stessa esistenza. Quando si parla della conquista del contado di già si è toccata la particolare difficoltà in questo caso. Como non possedeva nè contado, nè comitatus, non avendo mai avuto un comes. La sua diocesi si estendeva a diversi comitati, non tutti però compresi interamente nella sua circoscrizione, essendo taluni parzialmente soggetti alla diocesi di Milano<sup>29)</sup>. Tale era il caso per il comitato del Seprio, che però l'evoluzione feudale aveva quasi completamente disgregato nelle regioni settentrionali. Ora che le *civitates* si accingevano a costituire circoscrizioni proprie, ci si ricordò di quelle che esistevano prima e ci si riallacciò ad esse. Milano, come sede degli antichi conti, rivendicò per sè il comitatus Sepriensis. Sembra tuttavia che le parti soggette da lungo tempo al vescovo di Como, avessero perso completamente il legame col comitato, da non ricordare più nemmeno l'antica appartenenza, così che restarono definitivamente a Como<sup>30)</sup>. All'opposto nelle regioni del Sottoceneri non soggette al vescovo, l'influenza di Milano risulta sempre molto evidente, ciò che deriva probabilmente dalla sua signoria sopra il comitato del Seprio. Così nel 1010, gli uomini di Arogno, nella pieve di Riva S. Vitale, sono citati davanti all'avvocato dell'arcivescovo. Più tardi, nell'epoca comunale, abbiamo i processi del 1140 e 1142 per Mendrisio, nei quali sono i conti stessi del Seprio che chiedono giustizia ai consoli di Milano<sup>31)</sup>. Milano cercò di incorporare nel suo contado queste regioni nonchè quelle incluse allora in quel comitato, come la val Marchirolo, le pievi di Cuvio, Uggiate e altre, sebbene appartenessero ecclesiasticamente al vescovo di Como. La diocesi era però anche un concetto territoriale, che poteva essere assunto quale fondamento per una rivendicazione del contado. Ogni città pretendeva la signoria *sicut chryisma extenditur*. Ora, siccome nel nostro caso non solo comitato e diocesi non coincidevano nei rispettivi confini, ma le diocesi si compenetravano con propaggini ed « *enclaves* », così dove-

<sup>29)</sup> Non ritengo antiche e autentiche contee le contee interamente comasche di Bellinzona e Chiavenna; non trovo almeno menzionati in nessun luogo conti delle medesime. I diritti comitali erano passati al vescovo proprio in queste giurisdizioni che così furono sciolte dai loro legami precedenti, cfr. Gasse pag. 135 sgg.

<sup>30)</sup> Seprio v. § 4, spec. n. 23. — Estensione delle pretese v. n. 42. — Caggese II 34: rinnovamento dei municipia romani.

<sup>31)</sup> 1010 v. doc. 1. — 1140/42 v. § 4 n. 25 sgg.

vano sorgere conflitti non appena le città, applicando detto principio, che poi era puro pretesto, si accinsero a costituire una circoscrizione.

Sebbene il vescovo avesse già svolto una politica territoriale — si pensi solo alle pressioni esercitate sul monastero di S. Pietro in Ciel d'Oro — solo il comune manifestò in modo energico la volontà di avere un territorio ben circoscritto. Perciò, proprio all'inizio del sec. XII si giunse alla guerra con Milano per la delimitazione dei rispettivi contadi, e per il Sottoceneri in modo particolare <sup>32)</sup>. E' caratteristico che il pretesto derivò da uno scisma nella sede episcopale di Como. I cittadini di Como opposero, al milanese Landolfo di Carcano, eletto dall'imperatore Enrico IV, Guido de Grimoldis, non tanto perchè sospettassero Landolfo di simonia, quanto perchè temevano che egli rafforzasse e stabilisse duramente l'influenza milanese non solo nel contado ma anche nella città. Già per motivi di pura politica interna, Guido era forse più accetto al comune. Politicamente la sua importanza è minima accanto ai capi della cittadinanza. Landolfo non si sarebbe piegato così facilmente al comune poichè sembra che sia stato un uomo molto energico. Destituito dal papa nel 1095, subito dopo la sua nomina, ed esiliato da Como, egli, per più di 20 anni, visse nel contado, specialmente nel Luganese. In questa regione di particolare importanza per la chiesa di Como, egli domina completamente: solo nel 1118 è assalito di sorpresa nel suo castello di Magliaso e scacciato dai Comaschi <sup>33)</sup>. L'opposizione locale contro la città, cioè la nobiltà rurale, che non voleva piegarsi al Comune, gli si era alleata. Perciò nella guerra susseguente fra le due città, ognuna delle quali sostiene il proprio candidato, il Luganese è pieno di tradimenti contro Como. Lugano, dove Landolfo ebbe residenza, rimane dalla parte di Milano: il castello vescovile di S. Michele sopra Cassarate era la roccaforte del partito milanese. Anche i castelli di Melano e di Pontegano passarono, per tradimento, ai Milanesi. Nonostante l'eroica resistenza, Como soccombe nel 1127; distrutta non potè più risollevarsi per parecchi decenni <sup>34)</sup>. Fu obbligata a pagar tributi a Milano e dovette anche riconoscere la giurisdizione dei consoli milanesi. Ciò nonostante

<sup>32)</sup> Caggese I 157 pone la conquista del contado piuttosto tardi con inizio verso la metà del XII sec.

<sup>33)</sup> Rovelli II 115, 120, 146. Nomina da parte di Enrico IV 1095. Deposizione da parte del Papa 1095 e 1098. 1112 gennaio a Lugano v. Tatti II 867. Investiture concernenti Samolaco, Sorico, le Tre Pievi ecc. v. anche Campiche 35.

<sup>34)</sup> Rovelli II 120 sgg. — Poema epico dell'anonimo Novocomensis e il frammento di una cronaca comasca, ambedue contemporanei, Muratori SS. It. V. 407 sgg. — Un documento del Codice diplomatico Laudense (Bibliotheca historica italiana, vol. II pag. 138) del settembre 1142, parla anche di una guerra Milano-Lodi contro Como, di cui però le fonti comasche non sanno nulla.

la sua autonomia interna non fu soppressa. Nel territorio già assoggettato e non contestato da Milano esercitava ancora la sua signoria. Così, nel 1151, i suoi consoli amministrano giustizia a Chiavenna già appartenente al vescovo. Era però esclusa una restaurazione della sua signoria. Milano, già prima dell'inizio della vera e propria guerra, aveva occupato i territori rivendicati nel comitato del Seprio e già allora, ma ancor più dopo la guerra vittoriosa, li sottomise alla propria signoria, senza che Como potesse impedirlo. La sentenza dei consoli milanesi riguardo Mendrisio, nel 1140, dimostra che Como non vi esercitava più nessuna influenza <sup>35</sup>). Il Luganese, già vescovile, sembra in quel tempo invece soggetto a Como, poichè avendo, nel 1155, nella dieta di Roncaglia, Federico Barbarossa concesso a Como l'autonomia, l'anno seguente, i Milanesi, appena partito l'imperatore, costrinsero di nuovo la città alla sottomissione, e pertanto dovettero espugnare nel Luganese circa 20 castelli rimasti evidentemente fedeli a Como <sup>36</sup>). Ancora una volta questo oscillare tra autonomia e soggezione si ripete, seguendo le fasi della politica dello Svevo. Infatti nel 1158, quando questi ritornò in Italia, obbligò nuovamente i Milanesi a rinunciare a Como e rese possibile il risorgere della città <sup>37</sup>). Negli anni seguenti i suoi podestà devono aver esteso notevolmente la signoria sul contado. Vennero ritolte a Milano le regioni occupate dopo la grande guerra dal 1118 al 1127 <sup>38</sup>). Ma non appena l'imperatore lasciò di nuovo l'Italia, la Lega Lombarda si affermò nuovamente, minacciando l'esistenza del comune di Como. Volente o nolente, nel 1168 Como aderì alla Lega e gli ufficiali imperiali scomparvero <sup>39</sup>).

Siccome da più di mezzo secolo i confini erano stati stabiliti e spostati in funzione dell'equilibrio delle forze del momento e poichè le concessioni dell'estensione dei contadi differivano fortemente tra Como e Milano, così diventò necessaria una approfondita inchiesta. Furono innanzitutto domandati i pareri dei giuristi delle città della Lega, dovendo

<sup>35</sup>) Chiavenna v. Per. IV 273. — Mendrisio v. § 4 n. 25 sgg.

<sup>36</sup>) Rovelli II 157 sg. — *Annales Mediolanenses* (MG SS XVIII 359, 363, 394). Anche il castello di Stabio fu allora distrutto, forse anche quello vescovile a Pontegano v. § 6 n. 90 risp. 76. — *Tristanus Calchus* scrive dal punto di vista milanese (pag. 225): *et Lugani vallis ampla et populosa rebellaverat, sed ea, captis per vim 20 fere castellis, ac nonnullis diruptis, brevi imperata fuit.*

<sup>37</sup>) Rovelli II 158 sg. — Campiche 25.

<sup>38</sup>) Governatori: Goswin von Heinsberg, conte del Seprio e Martesana 1158-64; Magister Paganus, balivo al Baradello a Como 1162 e sgg., Vescovo Daniele da Praga suo successore fino al 1167 v. Campiche 25 sgg. *Riconquiste* v. n. 42.

<sup>39</sup>) Manaresi 38 sgg.

poi gli arbitri — tre per ciascuna delle parti — decidere sopra il quesito <sup>40)</sup>.

All'entrata di Como nella Lega, Milano ne aveva riconosciuta l'indipendenza e, in linea di massima, anche la sovranità nel suo vescovado. Siccome però essa stessa rivendicava i comitati del Seprio e di Lecco, così la controversia si estese anche a questi territori ma solo dove i confini di questi comitati intersecavano quelli del vescovado di Como <sup>41)</sup>. Le regioni oggetto della controversia e che interessano il nostro studio erano dunque le località del Mendrisiotto non appartenenti al vescovado: il borgo di Mendrisio in particolare e la pieve di Riva San Vitale, quindi la regione a sud della Tresa e infine la pieve di Capriasca, non in quanto appartenente al comitato del Seprio, ma come parte della diocesi di Milano. Le pievi di Lugano e di Agno a levante della Tresa, la castellanza di S. Pietro, e anche Ligornetto e Stabio non vennero in questione. Siccome negli ultimi anni l'imperatore aveva sostenuto Como e questa città si trovava in possesso della maggior parte dei territori contesti, così Milano ne chiese la restituzione quale suo antico possesso <sup>42)</sup>. I Comaschi contestarono ai Milanesi il diritto di richiamarsi a un antico possesso, come del resto i Milanesi avrebbero riconosciuto nel patto della Lega <sup>43)</sup>, e provarono con testimonianze di essere stati in possesso

<sup>40)</sup> Si conservano gli arbitrati di Cremona e Pavia, Rovelli II n. 11, 12, 13; menzionati inoltre quelli di Parma, Piacenza, Bergamo, Brescia, Rovelli II 170, 358. — Gli arbitri v. Rovelli II 352, 355.

<sup>41)</sup> Rovelli II n. 15, Lecco. Nr. 14 = Manaresi nr. 73, Seprio: viene cercato, si quis locus inventus fuerit de episcopatu Cumano et comitatu Sepriensi et queratur quid comune de Mediolano debeat habere pro comitatu sepriensi vel alia aliqua ratione, seu quid comune de Cumis debeat habere pro episcopatu Cumano vel alia aliqua ratione.

<sup>42)</sup> Milano dichiara: quod comune de Cumis perturbat possessionem vel quasi possessionem comunis Mediolani quorundam locorum qui sunt in comitatu sepriensi, faciendo sibi iurare habitatores illorum locorum et fodrum exigendo, ad ostem eos cogendo et alia honera eis imponendo quod faciunt in parte ville Lomacii et in Bregniano Vertemate Cermenate Olzate, Macii, et in tota valle de Cuvi, et in aliis multis locis qui sunt infra hec confinia: a loco Seveso sicut cernit flumen Sevessi versus septentrionem, videlicet locus de Vertemate, locus qui dicitur Finis. docus qui dicitur Montanee. Macii Zenonico de plano. Drezo quod est inter Cazium et Paredem usque ad locum qui dicitur Sevrage et Calderarii et tota castellantia de Sevrage (?), Olzate, Trevano, Ronago, Novezano, Calderarii, Mendrici, deinde in antea usque ad burgum de Ripa sancti Vitalis et tota ripa laci de Porto et omnes montes de Tremona et de Besacio et de Viglu et de Clivio Meradi usque in lacum de Porto usque Lavennam et sicut defluit flumen Trexie usque lacum Maiorem et ab ipsa Trexia versus comitatum totum est de comitatu Sepriense, omnes predicti termini inclusum. Preterea dicimus omnes habitantes in plebe de Criviasca esse da archiepiscopatu Mediolanense et ideo querelam... movemus.

<sup>43)</sup> I milanesi avevano ammesso nel 1168... quod non debebant uti prescriptione possessione que ab eis foret per vim adepta in episcopatu Cumano a decem annis ante

di quei territori prima che cominciassero le ostilità nel 1100, e di esserne stati cacciati dai Milanesi, con la violenza, soltanto dopo <sup>44</sup>). Siccome questi ultimi videro così rigettata la loro aspirazione a un ricupero di quelle terre, così tentarono ancora di far valere la appartenenza di esse al comitato del Seprio. Ma contro questa istanza i Comaschi opposero giustamente che il comitato non apparteneva affatto alla città di Milano, ma ai conti del Seprio, i quali anzi erano addirittura presenti in giudizio per protestare contro lo smembramento del loro territorio. Milano non poteva certo pretendere di essere stata investita di quei territori dall'imperatore <sup>45</sup>). I Comaschi si espressero cinicamente e in un modo che non vorremmo oggi sorvolare: dicevano che tutti questi tentativi di fondare in diritto le pretese sopra il contado erano campati in aria e accattati semplicemente per mascherare una politica di pura violenza. Le parti difesero anche più tardi le loro posizioni, con sottigliezze giuridiche e finalmente si venne per necessità a un compromesso. Probabilmente non si arrivò a una vera soluzione. Infatti la sentenza del 3 settembre 1170 viene promulgata soltanto dai tre arbitri comaschi con l'approvazione dei giuristi di Cremona e di Pavia: onde è manifesto che i Milanesi dissentivano dai loro colleghi comaschi. Costoro rigettarono in linea di massima le pretese di Milano sopra il Seprio comasco, eccettuandone soltanto Besozzo che doveva essere ceduto <sup>46</sup>).

Clivio e Saltrio, quest'ultimo nella pieve di Riva, nonchè la val Marchirolo nella pieve di Agno, e una parte di Montorfano, dovevano rimanere ai Milanesi che già li occupavano; viceversa rimasero ai Milanesi le pievi di Cuvio e di Capriasca e la parrocchia di San Siro in Lomazzo, ricevendo essi inoltre anche Cassiano in val Cuvia e la parrocchia di S. Giovanni in Montorfano.

quam maior guerra Cumarum (1118/27) foret incepta usque ad tempus illius concordie (1168):

<sup>44</sup>) I testimoni depongono: quod eadem negotia de quibus modo esitatur... usque ad initium Cumane maioris guerre tractaverant scilicet fodrum Cumanis dando, carizia faciendo, ad ostem cum eis cundo, et alia quamplurima pendicia que loca (solita) sunt facere sue civitati faciendo; e che a Mediolanensibus fuerunt coacti per vim sibi servire in initium Cumane guerre maioris (1118) et per guerram illam et postea usque ad tempus illud quo dominus imperator Fredericus obsedit Mediolanum (1158).

<sup>45</sup>) v. § 4 n. 34. — Con ciò sono superflue anche le ulteriori prove che Milano portava per giustificare l'appartenenza di questi luoghi al comitato: una investitura che circoscrive la contea: a Seveso usque ad Trexiam versus Ticinum, inoltre la deposizione di testi che quosdam homines ipsorum locorum esse consules de Seprio a destructione Cumarum infra.

<sup>46</sup>) Besucio. Manaresi corregge con Besacio, ciò che non mi sembra esatto. Questo viene in ogni caso menzionato come luogo conteso (v. n. 44), sarà però stato più o meno trattato come i villaggi circostanti, Meride, Tremona, ecc. ed è anche più tardi comasco. Besozzo invece appartiene alla diocesi di Milano ed era stato occupato dai comaschi probabilmente dalla vicina Val Cuvia.

Già la dispersione territoriale, le « *enclaves* » e la coesistenza delle due sovranità in Lomazzo e Montorfano, mantenute nel compromesso, dimostrano che la soluzione non poteva essere definitiva. Anche se la sentenza ebbe esecuzione, il suo effetto non fu duraturo. Già nel 1175 Como si trova nuovamente a fianco dell'imperatore e combatte con lui alla battaglia di Legnano. Di questo rovescio della politica imperiale, il quale condusse finalmente al trattato di Costanza, al riconoscimento dei Comuni e della sovranità da loro usurpata, era naturale che anche Como dovesse risentirne. Per liberare i suoi cittadini caduti in prigionia dovette cedere nuovamente a Milano, mediante trattati, certi suoi territori: quelli che le erano riconosciuti nel 1170 e probabilmente anche altri. Il fatto che il vinto imperatore dichiarasse nulla questa promessa estorta e che riconoscesse ai Comaschi il diritto di ricuperare quei territori, non bastò a dar loro la forza effettiva per ricuperarli <sup>47)</sup>. Nella pace di Costanza, il Barbarossa dovette riconoscere a Milano anche la sovranità sul Seprio, lasciando così cadere i suoi alleati e protetti di Como <sup>48)</sup>. In questi anni, Como, dovette lottare non soltanto all'esterno, poichè vaste regioni del suo dominio e che non le erano contese da Milano si sollevarono e solo gradualmente riuscì la loro repressione. Nel 1185 una sentenza imperiale sostenne il comune nelle sue pretese al *fodrum* e ad altri pubblici tributi nella pieve di Capriasca, contro le aspirazioni autonomistiche degli abitanti <sup>49)</sup>. Ancora nel 1191, Enrico VI, nel confermare la concessione della giurisdizione in tutto il vescovado, menziona particolarmente l'isola Comacina, la pieve di Capriasca e la Carvina come territori in ribellione <sup>50)</sup>. L'anno seguente la Capriasca sembra domata, ma le parti più remote del vescovado nel Ticino, la Carvina e il Sopraceneri, sono ancora in rivolta <sup>51)</sup>. E ora la guerra aperta con Milano era nuovamente scoppiata, da

<sup>47)</sup> 1178 giugno 15 (Rovelli II n. 17). Federico concede ut pactiones universe quas cum Mediolanensibus necessitate coacti pro captivis suis redimendis fecerint vel fecerunt non valeant, et in iure suo eis non noceat nec aliquod eis generet preiudicium: quod plebes aliquas et alia quecumque loca Mediolanensibus dederunt... eas poterunt recuperare.

<sup>48)</sup> 1183 (MGH Const. I n. 293 cifra 23) iurisdictione in comitatibus Seprii et Martesane... sono riservati i patti et concessiones con Bergamo, Lodi, Novara, tuttavia non è menzionato Como. Lo stesso ripetuto nel patto di Reggio del 1185 (MGH Const. I pag. 429).

<sup>49)</sup> v. doc. 6. — La Capriasca era ecclesiasticamente milanese; influsso economico di Milano v. § 6 n. 11.

<sup>50)</sup> cfr. n. 11... Nominative autem concedimus eis jurisdictionem ut supra dictum est in plebe Insule et Lenno et Creviasca et Carvina... Si aliquis locus Cumanis a nobis concessus rebellis eis extiterit, ponemus eum in banno...

<sup>51)</sup> 1192 giugno, Würzburg (Tatti II 889, Stumpf II 4753) ordina agli universis hominibus plebis Insule, Lenno, Carvine, plebis Bilizone, Telii, Locarni et Burmii, di obbedire ai consules Cumani. Anche la Carvina era economicamente legata a Milano

quando Como si era alleata con altre città e col marchese del Monferrato <sup>52</sup>). Finalmente nel 1196 si giunge alla conclusione della pace: formalmente addirittura a un'alleanza e apparentemente si fece la spartizione, in parti uguali, dei contadi controversi, affinché la lite fosse risolta una volta per sempre. Ma in realtà, Como cedette due pievi della sua diocesi: quella di Mandello e quella di Cuvio. Viceversa, soltanto con la rinuncia definitiva a Marchirolo, il Comune si assicurò il possesso della Capriasca ambrosiana. Per il resto, fin dove entrano in considerazione i nostri confini, vennero mantenuti gli accordi del 1170 <sup>53</sup>). Per rendere meno oppugnabile la spartizione, si fece stimare il valore delle terre per risarcire la parte pregiudicata <sup>54</sup>). Ma non si ottenne una completa tranquillità. Nel 1198 vedremo a Lugano i consoli indigeni amministrare la giustizia con la partecipazione di giuristi milanesi, senza alcun riguardo per Como <sup>55</sup>). Tuttavia in definitiva ci si attenne alla spartizione territoriale del 1196. I confini dei territori delle città di Como e di Milano nel Sottoceneri, e con essi, in gran parte, quelli dell'attuale Canton Ticino erano definitivamente fissati con quella decisione. Un tentativo di Federico II di aggregare a Como, nel 1240 la Valsolda e Porlezza, non ebbe esito <sup>56</sup>).

Queste guerre incessanti rendevano malsicuri e minacciavano continuamente le proprietà e i diritti dei privati. Non soltanto le città occupavano, con la violenza, territori della rivale, ma anche i singoli cittadi-

v. § 7 n. 1. — Altri recuperi: 1189 Rezzonico, 1190 castellanza di Isola, 1191 Gravedona e Domaso, 1198/1202 decisione su Gnesca e Gorduno, 1201 patto con Bormio v. Rovelli II 199 sgg.

<sup>52</sup>) Rovelli II 200: 1191 lega, 1192 spedizione di Milano fino a Rebbio, 1192, nuova invasione al di là del Seveso. Perciò la prudente riservatezza di Enrico VI. 1191 (cfr. n. 10): ... ita etiam quod in locis illis de quibus est vel fuit discordia inter comune Mediolani et Cumanos utriusque parti ius suum salvum relinquatur.

<sup>53</sup>) 1196 settembre 16 (Rovelli II nr. 23, Manaresi nr. 194) plebes vero quatuor et loca ipsarum plebium de quibus est discordia, scilicet de Mandello et de valle de Cuvio et de Oglate in qua continentur Olzate et de Fine sic debent dividi et distingui quantum ad iurisdictionem et usanciam civitatum. videlicet ut medietas sit Mediolani et alia medietas Cumarum... Et fecerunt finem Cumani Mediolanensibus de illis duabus plebibus et locis que eis advenerunt in divisione et de valle Marcurioli cum Doneda et curte Lavene et omnibus locis ipsius vallis a Trexa infra versus Seprium, inoltre Montorfano, in cambio però compensatio; et salvo quod debent habere plebem de Criviasca pro contraccambio predictae vallis Marcurioli et Donede et curtis Lavene... — Mediolanensibus advenerunt plebs de Mandello et plebs de valle de Cuvio... Cumani advenerunt plebs de Fino et plebs de Ogiate. — All'opposto Milano rinuncia a Uggiate, Fino etc. et generaliter fecit finem de omnibus aliis locis et terris Cumani episcopatus sicuti crisma Cumane ecclesie extenditur sive de illis vel de aliquibus eorum fuerit discordia sive non aliquo tempore.

<sup>54</sup>) extimabunt predictas 4 plebes per loca et focos et personas et melioramentum dabunt de eis plebibus illi parti que deteriore partem habuerit.

<sup>55</sup>) v. doc. 9 e § 12 n. 48 sg.

<sup>56</sup>) v. § 15 n. 21.

ni occupavano beni dei nemici. La conseguenza di un tale alternarsi, quasi secolare, tra predati e predatori fu che talvolta la situazione giuridica originaria venne completamente offuscata e un proprietario doveva spesso ritenersi soddisfatto se poteva vendere un bene di dubbia origine. Un esempio classico è offerto dalla vendita di decime fatte da un Comasco al Capitolo di Lugano negli anni 1189-92. Poichè anche taluni nobili di Trevisago, probabilmente seguaci di Milano, vantavano diritti di proprietà nella controversa pieve di Cuvio, così il Capitolo, prima di comprare a Como, si fece garantire per scritto la loro rinuncia<sup>57)</sup>. Casi simili non saranno stati infrequenti, e da ciò si può dedurre un ulteriore motivo per cui, sul volgere del secolo, così tanti nobili del contado rinunciarono ai loro beni e alle loro signorie. La legislazione comasca era particolarmente ostile verso cittadini forestieri<sup>58)</sup>. Nella sottomissione di consorterie feudali e di altre leghe aspiranti all'autonomia, Como procedette sempre con estrema energia e con chiara visione dei suoi obiettivi. Tuttavia nei patti del sec. XII, vengono ancora nominate e riservate signorie private<sup>59)</sup>. Ma tostochè il comune ebbe fissato, e in un certo qual modo, assicurato i confini, esso procedette, all'interno, a un rigido accentramento di poteri che negava una reale indipendenza alle signorie private. Mentre nelle terre soggette a Milano i grandi enti ecclesiastici conservarono quei territori dove esercitavano la loro signoria e dove nessuno contendeva loro il dominio e nessuno vi metteva bocca — si pensi solo alla posizione dei canonici in val di Blenio e nella Leventina, del monastero di S. Ambrogio a Campione e a Limonta, dell'arcivescovo in Valsolda e Porlezza, tanto che ancora nel 1311 Enrico VII fece erigere un elenco di tali staterelli feudali<sup>60)</sup> — nel Comasco invece di una

<sup>57)</sup> v. § 6 n. 25.

<sup>58)</sup> Cives di altre città perdevano p. es. i loro privilegi personali quando si stabilivano nel contado comasco v. § 13 n. 26.

<sup>59)</sup> 1170 Salvis in omnibus predictis locis et plebibus racionibus alicuius persone clerici vel laici. — 1196 salvis omnibus fictis et redditibus et districtibus et honoribus et iurisdictione domini episcopi Cumani et ecclesie Cumane et omnium aliarum ecclesiarum et omnium hominum Cumane civitatis et eius episcopatus et virtutis. — 1175 maggio 20 (Rovelli II Nr. 16, Tatti II 877), Federico I conferma a Como: omnibus possessionibus et quasi possessionibus quas ipsa civitas Cumana per comune vel per divisum habet... per totum episcopatum Cumanum quoad chrisma episcopatus extenditur. — 1191 (n. 11) salvo omni iure domini episcopi Cumani et ecclesiarum et militum et aliarum personarum de civitate Cumarum et eius virtutis et episcopatus in redditibus districtis honoribus iurisdictione, ea tamen lege quod si inventum fuerit aliquam personam secularem vel ecclesiasticam sine molestacione possedissee quo ad iurisdictionem pertinet debent permittere illam personam quiete tenere et possidere... Anche se con ciò per lo più si possono intendere solo entrate e minimi diritti feudali; l'espressione iurisdictione deve tuttavia significare giurisdizione.

<sup>60)</sup> Blenio e Leventina v.K. Meyer pag. 103 e sgg. - Campione v. § 7 n. 32 e sgg. - Valsolda v. Carlo Barrera; Storia della Valsolda, Pinerolo 1864; Valsolda e Porlezza

simile situazione, almeno dalla seconda metà del sec. XIII, non vi era più traccia. Le ultime testimonianze di signorie feudali indipendenti, che conosciamo, datano dall'inizio di quel secolo; in seguito il Comune deve essere considerato sovrano generale e detentore del dominio effettivo. Esso non si accontentò cioè di dominare il paese indirettamente, per tramite dei feudatari, esigendone il giuramento di fedeltà, ma esercitò esso stesso, determinate sovranità e diritti in maniera molto intensiva e accentrata. Soltanto ciò che non cadeva sotto queste rivendicazioni veniva lasciato agli antichi signori i cui diritti dunque — lo richiamiamo ancora una volta — non furono mai soppressi ma soltanto subordinati e svincolati <sup>61)</sup>.

4. Il Comune di Como pretese direttamente da tutti i comuni del territorio sul quale esercitava la sua signoria sottomissione e obbedienza. Ciò appare già dai suoi statuti che avevano valore generale. Nessuna comunità poteva emanare statuti propri che fossero in contrasto con la sovranità del comune di Como <sup>62)</sup>. I regolamenti locali per i compiti autonomi dei comuni non cadevano sotto questo divieto; tuttavia sembra che Como abbia impedito, il più a lungo possibile, la loro codificazione. Almeno per quanto riguarda il Sottoceneri tali statuti locali si conoscono soltanto dal Trecento: perfino il borgo di Lugano ottenne i suoi statuti solo nel 1335 <sup>63)</sup>. Ma gli statuti giudiziari, per esempio gli ordinamenti processuale e penale, esistevano soltanto nella raccolta degli statuti di Como, la quale conteneva, oltre il regolamento municipale della comunità locale, anche una legislazione valida per tutto il paese. A essi si richiamano sempre le parti contraenti della nostra regione quando vogliono richiamare, o escludere consensualmente, una qualsiasi norma giuridica <sup>64)</sup>. Tutti i processi di qualche importanza, l'intera giurisdizione criminale, tutti i ricorsi dei tribunali locali, la città li avocava ai suoi magistrati a

v. *Corpus Statutorum Italicorum VIII, II.* — 1311: p. es.: sett. 17 elenco di tali giurisdizioni di S. Ambrogio, Osio, Documenti diplomatici tratti dagli archivi milanesi I n. 62.

<sup>61)</sup> Alle signorie feudali fu qui tolta la sovranità dal comune nel medesimo modo come oltralpe lo fu da città o signori terrieri, là p. es. in base alla «Grafchafts», ossia alla giurisdizione criminale, v. Gasser, *Entstehung der Landeshoheit*. Aarau 1929 spec. cap. 8 e 9.

<sup>62)</sup> Obbedienza v. *securitas* I 198 (doc. 34); cfr. Caggese I 154 e sgg. — Statuti: stat. 1335 I 41 *de penis comunium facentium statuta contra honorem comunis Cumarum*; parimenti Stat. Lug. crim. 105... *contra honorem comunitatis vallis Lugani.* — v. Caggese II 169.

<sup>63)</sup> v. § 13 n. 5 e sgg.

<sup>64)</sup> Formula: *renunciando... omnibus legibus statutis consiliis ordinamentis provisionibus comunis Cumarum et cuiuslibet alterius comunis...* p. es. 1322 ott. 16 a Mendrisio (Milano, *Varie* 720), altre dopo il 1335 v. § 15 n. 69.

Como<sup>65</sup>). La giurisdizione assai ridotta che essa lasciava alle località del contado, doveva verosimilmente pure attenersi agli statuti di Como. Un diritto consuetudinario locale autonomo non sembra essersi formato; si pensi che gli statuti della Val Lugano, compilati nel Quattrocento, quando la valle formava già uno stato a sè, staccato da Como, sono in massima parte ricalcati formalmente e intrinsecamente da quelli di Como<sup>66</sup>). Non era così nei territori milanesi confinanti: la Valsolda, Porlezza, Lecco, i quali già nel sec. XIII, avevano propri statuti giudiziari, emanati dai feudatari o dalle comunità di valle, e un tribunale con sede permanente nella valle stessa<sup>67</sup>).

Però, mentre questa sovranità giudiziaria poté essere realizzata soltanto nel sec. XIII<sup>68</sup>), sembra che altri diritti siano stati generalmente riconosciuti molto tempo prima. Così nel processo del 1170 con Milano si parla, già per il periodo che precede la lunga guerra del 1118 e 1127, di obblighi militari e di servizi ausiliari che le località del contado prestavano generalmente alla propria *civitas*<sup>69</sup>). Anche quando più tardi l'obbligo generale del servizio scomparve, i servizi ausiliari rimasero, per esempio, la partecipazione e il contributo alle opere di difesa della città, obblighi talmente radicati che perfino ancora dopo il distacco del Luga-

<sup>65</sup>) Sottomissione alla iurisdiction v. doc. 34. — Stat. Cons. 215 (1198 febb.). Stat. 1135 II 29, Stat. Lug. crim. 32: minaccia di multa ai comuni che proibiscono ut nullus vicinorum veniat conqueri sub consulibus Cumanis (villa libr. 10, burgus libr. 20). Sed liceat consulibus et decanis locorum qui sunt ab Olonio et Mezola supra et a Lugano supra distringere ad rationem faciendam sub se vicinos suos tantum a quantitate sol. 10 infra, et quod omnes causae et questiones tocius iurisdictionis Cumanae et districtus ultra predictas quantitates vetilentur et determinentur in civitate Cumana coram domino potestate vel eius iudicibus vel consulibus eius et consulibus iustite et mercatorum. Et quod potestas Cumarum teneatur quam subtilius poterit sub debito sacramento inquirere et punire contrafacientes. Stat. Cons. 216 (1205), Stat. 1335 III 99, Stat. Lug. civ. 267: quod sententia lata contra vicinos per consules locorum non valeant contra voluntatem suam ultra quantitates sibi concessam. — Anche un processo più grande può essere portato dinanzi alle autorità locali, qualora le 2 parti siano d'accordo? — Stat. Cons. 234, Stat. 1335 III 57: quod omnes appellationes que fient a sentenciis et preceptis burgorum et locorum Cumanae iurisdictionis fiant... ad potestatem Cumarum (1335: ad iudices palatii). — cfr. Caggese II 183 e sgg.

<sup>66</sup>) Secondo Lattes Rendiconti R. ist. lomb. ser. II, XXXVIII 335, da 287 statuta civilia presi 217, da 168 statuta criminalia 122, da 87 statuta datiararia 42.

<sup>67</sup>) v. Corpus statutorum Italicorum VIII, II; Barrera 366 e sgg.

<sup>68</sup>) La sua menzione manca ancora nel 1170 per l'epoca verso il 1100 (cfr. n. 44), anche 1185 v. doc. 6. — Riserva di giurisdizioni feudali 1191 v. n. 11. — Statuto sulla competenza esclusiva solo 1198 v. n. 65. — Dai tempi più remoti la città aveva accentrato una giurisdizione d'appello generale, v. Mayer II 550.

<sup>69</sup>) v. n. 44, ad ostem ire, carizia facere (Du Cange: carregium = carreda: vecturae onus quod vassalli domino exsolvunt; plaustra hominum, hoc est charragium). — Stat. 1335 III 260 (nel testo 259) quod comunia burgorum non teneantur ad onus plaustrorum nec ad aliquod onus rusticorum impositum nec imponendum; cfr. § 12 n. 35. — Più tardi cambiato in denaro: 1489 febbraio 26 (Carona) Antonius de Porade caneparius comunitatis vallis Lugano (che ora è subentrata al posto di Como) salda a 2 nominati

nese da Como non scomparvero completamente<sup>70)</sup>. Pure di antica data sono i contributi che la città riscuoteva nel contado. Oltre al regolare *fodrum* venivano riscosse anche *impositiones* straordinarie e prestiti, i cosiddetti *mutua*<sup>71)</sup>. A ciò si aggiungevano tasse indirette, come i dazi sul vino, farina, bestiame, carbone<sup>72)</sup>, sulla pesca, sui mulini e sulle locande<sup>73)</sup> e altri ancora<sup>74)</sup> nonchè il monopolio del sale con obbligo di acquisto: la *gabella salis*<sup>75)</sup>.

Tutti questi tributi erano imposti a tutto il paese in misura uguale. Ogni comune doveva sottostarvi allo stesso modo che alla giurisdizione, e rinnovare ogni anno la promessa di solverli. Il fatto che queste *securi-*

nomine comunis de Carona la ricevuta di 31 ducati d'oro pro completa solutione materie caregii transitus dicto comuni de Carona annorum quatuor proxime preteritorum quam pro capitulis quam pro expensis; firmato da due procuratores comunitalis.

<sup>70)</sup> v. § 16 n. 90.

<sup>71)</sup> v. n. 42, 44. Doc. 6, 34.

<sup>72)</sup> Le tasse seguenti sono per lo più imposte per un'epoca posteriore, quando Como era dominio visconteo. Ma anche allora il prelevamento avveniva da parte della città. Per questo pagava al signore somme fisse (Rovelli III 26). Perciò possiamo ben considerarle come antichi diritti. — *Datium imbotandi vini*: v. doc. 34. — 1375 (vet. mon. IV 43) tra le *datia facta in civitate et episcopatu Cumarum* incantata per 2 reffendarios magnifici et excelsi dni. Galeazzo Vicecomitis è pure il *datium vini imbotandi plebis Lugani, Agnii et Criviasche*. — Doc. 42. — *Datium farinae*: v. doc. 34. — 1319 (CT 56), 2 Rusconi, (incantatores) *datii farine tocus plebis Agnii* saldano al comune et homines de Aroxio la ricevuta di questa tassa. 1375 (l.c.) *datium furmenti plebium*, mutamenti degli statuti sull'affitto. — *Datium bestiarum*: v. doc. 34. — 1375 ott. 27 (vet. mon. I 136; Lit. duc. nr. 588). Privilegi di Galeazzo Visconti per diversi grandi proprietari fondiari concernenti l'esenzione dal *datium bovane et capitem bestiarum*. — *Mensuratura carbonis*: v. doc. 34; cfr. anche Rovelli III 26 e sgg., 44 e sgg.

<sup>73)</sup> *Datium super pischatura lacuum Cumarum et Lugani*: le reti devono essere bollate, vet. mon. IV 40, 1375. — *Datium molandini*: v. doc. 42 e 34, *datium rodisonorum*. — *Datium vini tabernarum*: v. doc. 34. — 1367 nov. 11 (S. Abb. 114) riconoscimento di debito di Pollus Pillizarius a Johanebello de Margniis e Bettolo de Laturre de Mendrixio col quale si impegna a pagare entro 15 giorni libr. 88 che deve loro come *datium vini tabernarum per eum venditi ad menutulum in burgo Lugani; actum Lugani prope pallacium regiminis comunis Lugani; domius Francescollus Plantani-da vicarius Lugani et vallis condenavit*.

<sup>74)</sup> *Datium mensurature ceparum*, v. doc. 34. Non so cosa s'intenda con ciò; cfr. Du Cange: *usaticum ceparum seu redditum quem percepit dominus rex in ortis dicti loci*. [*Datium mensurature ceparum* = dazio sulle misurazioni del legname? (n.d.t.)].

<sup>75)</sup> v. doc. 34: *pedagium et mensuratura salis*. — 1356 sett. 26 (Lit. duc. nr. 758) i *datiarii plebis Balerne, Simonolus de Laturre e Johannes Caccia* (?) querelarono 2 di Clasio perchè usavano sale non sdoganato. Sentenza dello *judex datiorum pedagiorum et gabellarum comunis Cumarum* a favore di quelli di Chiasso. Motivi: 1) *domos di Clasio perchè usavano sale non sdoganato*. Sentenza dello *judex datiorum pedagabelle comunis Cumarum* per privilegio dei Visconti ai loro proprietari Albrici. 2) *Chiasso... esse extra dictam plebem Balerne*. — 1375 (vet. mon. IV 46) *gabellas salis civitatis et confiniorum castellantie et omnium plebium episcopatus I comunia et comunitates episcopatus* ricevono una quantità di sale secondo il numero degli abitanti e precisamente: pro bucha, libr. 10 altrove libr. 4; *omnia comunia vicinorum unius plebis teneantur unum pro altero de levando sallem dicto comuni taxatum; parimenti omnes nobiles unius plebis teneantur unus pro altero*. — v. anche Rovelli III 45 e sgg.

*tales* dovettero dapprima essere prestate separatamente per ciascuna regalia e per ogni rivendicazione e che soltanto più tardi vennero riunite in un solo atto <sup>76)</sup>, indica che i diversi diritti della *civitas* non ebbero una comune origine, nè furono esercitati tutti fin dai tempi antichi, ma vennero invece imposti al paese soltanto gradualmente. Essi non risalgono ad antiche regalie. Il tributo della pesca, per esempio, consiste in un balzello sopra le reti e non concerne il diritto di pesca in se stesso, il quale continua a trovarsi nelle mani degli antichi titolari delle regalie come, ad Agno, nelle mani del vescovo; a Ponte-Tresa, in quelle della chiesa milanese; a Lugano, in quelle del comune di questo borgo <sup>77)</sup>. Analoga è la condizione dei dazi: a Lugano il vescovo, rispettivamente i suoi vassalli continuarono a possedere l'antico *teloneum* ma, accanto a questo, il comune di Como riscoteva i dazi d'importazione e d'esportazione nel suo territorio. Nel Sottoceneri non esisteva alcuna centrale daziaria perchè il traffico commerciale veniva colto a Bellinzona e a Como. Soltanto merci esportate dal Luganese attraverso Ponte-Tresa venivano quivi sdoganate <sup>78)</sup>. Solo più tardi, Como tentò di introdurre un monopolio per dazi e tributi vietando ai comuni e ai privati di riscuoterli senza averne acquistato il diritto dalla città. Ma questa rivendicazione non riuscì: Lugano per esempio conservò nel proprio comune, alcuni antichi pedaggi e singoli dazi <sup>79)</sup>. Anche per questo rispetto vediamo dunque che le antiche condizioni non furono annullate, ma soltanto sottoposte alle nuove esigenze del comune di Como, il quale costruì, sopra le rovine dello stato carolingio — quasi interamente frantumatosi, attraverso il feudalesimo, in una moltitudine di diritti e di pretese privati — un nuovo edificio e un nuovo organismo statale.

<sup>76)</sup> v. doc. 34.

<sup>77)</sup> Dazio, sulla pesca v. n. 73. — Pescherie v. § 8 n. 30, 216; § 7 n. 3; Lugano ha nel 1388 (CT pag. 243) tra altro *colecta ed intrata regii agonorum et aliarum pissium*. — 1454 (Lugano, caneparia) *datium regii dicti comunis quod exigitur a pischatoribus pischare volentibus super territorio comunis seu ripa*. — 1472 apr. 23 (Lugano Patr. F 1 a) sentenza del Capitaneo di Lugano a favore del comune burgo contro privati di Bissonne a causa di pescherie. Lugano ha il diritto: a valle Casserina usque ad flumen de Lugano (Cassarate?) *recta linea usque ad medium lacum incantentur ad arenam et dentur illis qui plus dare voluerint*. — 1481 febr. 21 (Lugano Patr. F 2) 2 procuratores burgo investono iure locationis uno de Lugano de fondo unius peschere plantate per eum in regio et lacu Lugani.

<sup>78)</sup> *Teloneum* v. § 3 n. 28,33. — Statuti daziari di Como del sec. XIV v. Per V.: *pedagium vetus, pedagium vini forensis*. Ponte Tresa v. § 3 n. 17.

<sup>79)</sup> Stat. 1335 appendice pag. 362 tgo. *quod comunia burgorum locorum villarum non audeant ponere habere nec tenere super aliquibus rebus aliquod datium, pedagium, tholomeum nec aliud aliud honus ultra illud quod impositum est et imponetur per comune Cumarum*. Entrate di Lugano e suo processo con Como v. § 12. n. 57 e sgg.: ivi lo statuto vien designato come facto anno 1305.

Il comune di Como non riscosse soltanto tributi e imposte dai commerci e dai mestieri, ma si preoccupò anche di promuovere queste attività. Così si assunse di mantenere le principali vie di traffico, quali strade statali<sup>80)</sup> e fissò in tutto il territorio pesi e misure. Con annui controlli delle misure normali che dovevano essere conservate in ciascun comune, provvide a mantenere questa uniformità, che era stata ottenuta con molta difficoltà<sup>81)</sup>.

L'uniformità della moneta non era naturalmente conseguibile. Dal sec. XII in qua si computava, generalmente, nella nuova valuta milanese<sup>82)</sup> e più tardi anche in fiorini, in ducati aurei, ecc.<sup>83)</sup>. Assegni che il comune di Como sembra aver messo in circolazione come mezzo di pagamento non incontrarono il gradimento e spesso vennero espressamente esclusi per contratto<sup>84)</sup>. Oltre a queste misure, Como procedette fino a una vera e propria legislazione sopra il traffico e l'economia. Il commercio granario era regolato dagli statuti. Furono emanate prescri-

<sup>80)</sup> v. § 3 n. 63 e sgg. e § 14 n. 66 e sgg.

<sup>81)</sup> Misure private v. doc. 5. — Misure locali: 1167 dic. 1 (S. Ambr. 312) promessa di censi contro pegno di tutti i beni di Petrus Bos de loco Bruxino Arsicio a Lafrancus de Campilione de loco Caxerate: 9 anforas musti et 9 staria castanearum pistorum ad mensuram de Lugano. — 1206 (CT pag. 53) quilibet focus loci de Dignio det comuni de Somovico, omni anno, in sancto Martino, starium unum vini boni et puri ad mensuram de Somovico. — Sta. 1335 VIII. Determinatio mensurarum et staterarum que haberi et teneri debent, per infrascripta comunia. Le parti concernenti il Ticino v. CT pag. 192 e sgg. (v. anche § 10 n. 138 e § 12 n. 38). — Menzione della misura Cumana: 1190 Como, 1276 Ligornetto, 1288 Agno, 1354 Cademario, 1358 Canobbio ecc. v. CT. pag. 29, 126, 132, 220, 222; 1277 Campione (!) v. doc. 29; 1323 Brusino Arsizio v. § 7 n. 17. — La misura di peso non era dappertutto uguale, anche se stabilita da Como; Stat. 1335 VI 2: quod statere sint maiores et ampliores in centenario et pro quolibet centenario quam sint in civitate Cumarum pront infra determinatibus... Et a Monte Ceneri in sursum libras 5, et a Monte Cineri infra in plebibus Agnii Criviasche et Lugani libras 2, et in burgo de Mendrixio et in plebe de Ogiate et Balerne et fini et Zezii extra confinia civitatis Cumarum libram 1. — Controllo v. § 14 n. 72.

<sup>82)</sup> In vendite, affitti ecc.: libras X solidos Y denariorum bonorum novorum Mediolanensium: 1161 Morbio, 1188 Como (CT pag. 18, 24), 1148 Balerna (Arch. stor. I 67); nove monete Mediolanensium terciolorum 1192 Como (CT pag. 27) etc.: semplicemente denariorum novorum 1190 Agno, 1194 Lugano, 1196 Campione, etc., 1393 Dassone (CT pag. 32, 38, 43, 45, 50, 51, 67... 264...) o solo terciolorum 1392 Como, 1403 Como (pag. 262, 284...), identico v. § 8 n. 73 (1418). — Nuova valuta per decreto ducale, migliorata di circa il 50 per cento verso il 1435 v. § 8 n. 81 (1437) e n. 265 (1438), dove però l'antica di certo s'impose di nuovo.

<sup>83)</sup> p. es. CT pag. 298: 1465 suma florenorum 100 valoris ad computum librarum trium et soldorum quatuor terciolorum pro singulo floreno. Così pure § 8 n. 16, 23, 26, 59, 128 (1353 - 1458), doc. 43 ecc. — Ducati auri v. doc. 46, 69. — 1490 (CT pag. 302) ducatos in auro largos valloris librarum 9 pro quolibet. — 1 ducatos = 2 floreni v. § 16 n. 161. — Veneti grossi argenti 1332 v. § 8 n. 43. — Turonensis grossus argenti 1335 v. § n. 58. — Torentina 1355 v. § 8 n. 82.

<sup>84)</sup> p. es. 1264 Lugano: non possit ei dare cartas nec notas comunis de Cumis in solutum. — 1375 Massagno: ... et hec omnia in bonis denariis numeratis tantum, et non in cartis notis nec nominibus debiti comunis de Cumis nec alterius comunis. CT pag. 77, 233 ecc.

zioni restrittive circa la caccia e la pesca<sup>85</sup>). L'ufficio annonario funzionava essenzialmente per approvvigionare il capoluogo e i comuni del Ceresio erano per esempio obbligati a fornire al mercato di Como una determinata quantità di pesci nel periodo quaresimale<sup>86</sup>). E' opportuno sottolineare in modo particolare che questa regolamentazione, apparentemente così estesa, della vita pubblica, da parte dello stato, era esclusivamente voluta nell'interesse della città dominante. Il contado non aveva altra funzione che di rafforzare, in denaro e soldati, la potenza del comune di Como. Anche la giurisdizione era pura espressione della potenza ed esclusivo strumento di dominazione, specialmente per il fatto che essa fu assolutamente accentrata nella città. Per il resto la città si contentava di esigere le tasse e altre prestazioni<sup>87</sup>). L'organizzazione dei compiti che abbiamo descritto, non fu condotta nel contado direttamente dalla città ma fu delegata agli organi dell'amministrazione locale autonoma. In questa azione era estremamente importante, per l'ulteriore sviluppo interno del contado, che la città ricorresse non agli antichi signori locali, ma agli organi dei comuni rurali medesimi. Così essa conquistò, in modo uniforme, tutto il contado e soltanto così le riuscì di affermare il suo principio territoriale di sovranità. Tuttavia, con questa azione, essa promosse, viceversa, il movimento comunale nel contado e in una doppia maniera: positivamente per il fatto che questi sistemi di amministrazione e di governo presupposero e utilizzarono dappertutto l'esistenza del comune; negativamente per il fatto che le potenze feudali, che non avevano più alcun compito e significato, furono private della loro importanza di fronte alla popolazione rurale e poterono, conseguentemente, essere molto più facilmente eliminate. Le potenze feudali comprese tra il comune cittadino e il vigorante comune rurale, finirono frantumate e pertanto eliminate.

<sup>85</sup>) Commercio di grani Stat. Gen. 168 e sgg.; caccia v. § 10 n. 133, pesca Stat. Gen. 107 e sgg., per il lago di Lugano 110, cfr. doc. 34: de non permittendis piscari.

<sup>86</sup>) Statuti dell'offitium victualium Stat. 1335 capitolo V. — v. per questo Campiche 147 e sgg. — Consegna della pesca v. Stat. Gen. 259 e sgg., Stat. 1335 V 92 e sgg.

<sup>87</sup>) Sul fiscalismo dei comuni cittadini v. Caggese I 343 e sgg.